

26 marzo 2020 19:45 Quale criterio per rinegoziare il contratto con l'atleta?

I provvedimenti governativi di questi giorni rendono parzialmente impossibile la prestazione degli atleti, dal momento che resta possibile essenzialmente la sola prestazione relativa agli allenamenti. Ne discende, in caso di perdurante o definitiva sospensione del campionato derivante da decisione autoritativa (non anche però da decisione discrezionale della Lega), ed in mancanza di provvedimenti governativi o di specifiche clausole contrattuali, collettive e/o individuali, che intervengano a regolamentare gli aspetti economici del rapporto fra società ed atleti, l'applicabilità dell'art. 1464 c.c., in forza del quale la società può pretendere la corrispondente riduzione della retribuzione dovuta all'atleta. Peraltro, nelle more di tale percorribile soluzione, in funzione della quale diviene fondamentale individuare il criterio alla cui stregua ridurre la retribuzione dell'atleta, si può ritenere plausibile, secondo il principio di buona fede integrativa ex art. 1375 c.c., che:

- a. da un lato, non appaia immediatamente esigibile il pagamento integrale da parte delle società sportive delle retribuzioni agli atleti;
- b. dall'altro, che il rifiuto degli atleti di addivenire alla rinegoziazione dei contratti, eventualmente anche per il tramite delle associazioni di categoria, sia contrario a buona fede.